



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 20/12/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

L'anno **2023** il giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00** nella sede dell'Amministrazione comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
BULGARO GIULIANA	Presidente	P
SISTI ROBERTA	Sindaco	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	Consigliere	P
CAZZAGO ALESSANDRO	Consigliere	P
VOLONGHI SARA	Consigliere	P
ZOPPI MASSIMILIANO	Consigliere	A
ROBOLINI CATERINA	Consigliere	P
BONDIONI MONICA	Consigliere	A
PALETTI MICHELA	Consigliere	P
TERNA ANTONIO	Consigliere	P
VIANELLI NICOLE	Consigliere	A
MANERA GIACOMO	Consigliere	P
VELLA MATTIA	Consigliere	A

Totale Presenti 9

Totale Assenti 4

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Presidente del Consiglio comunale, Giuliana Bulgaro, dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la disciplina dell'IMU è contenuta nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Rilevato che:

- i commi n.741-746 della Legge n. 160/2019 disciplinano i presupposti e le fattispecie imponibili dell'IMU;
- il comma 747 prevede la riduzione della base imponibile per le casistiche in cui è applicabile la riduzione del 50% della base imponibile di seguito riportate:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- ai commi da 748 a 754 sono disciplinate le aliquote base e le detrazioni per gli immobili soggetti a tassazione, ivi compresi gli immobili adibiti ad abitazione principale delle categorie A/1, A/8 e A/9 non esenti, e le assimilazioni riconosciute agli altri immobili di cat. A;

Visti altresì:

- i commi 755, 756 e 757 della suddetta Legge n. 160/2019 i quali consentono e disciplinano, nell'ambito della potestà deliberativa e regolamentare dell'Ente, le modalità con cui procedere con la diversificazione delle aliquote base solo in relazione alle fattispecie e nella misura massima individuate con Decreto Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che dà la possibilità i Comuni di stabilire con potestà regolamentare, l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Visto l'articolo 21 del Regolamento vigente che conferisce al Consiglio, in sede di determinazione delle aliquote IMU, di determinare la misura dell'aliquota ridotta nel caso in cui l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria) sia posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto che il Regolamento comunale per l'applicazione della NUOVA IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020, e modificato con propria deliberazione in data odierna con l'aggiunta dal 2024 dei commi 2 e 3 alla lettera g) dell'art 19, in base ai quali è prevista l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Preso atto che:

- solo in data 7 luglio 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il Decreto con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e con cui sono state altresì stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";
- con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni della suddetta applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale"
- la diversificazione delle aliquote è possibile solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;
- a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2023 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2023 nella misura di una somma algebrica tra quelle precedentemente previste per IMU e TASI, come avvenuto dall'anno 2020.

Ravvisata la necessità, nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 di confermare anche per l'anno 2024 la misura delle aliquote IMU (ivi compresa l'aliquota ridotta da applicarsi all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 e A/9 di cui al citato art. 21 del Regolamento).

Ritenuto opportuno, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**All. 1**), e di seguito riportato:

Prospetto aliquote IMU - Comune di TORBOLE CASAGLIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.96%
Terreni agricoli	0.76%
Aree fabbricabili	0.96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0.96%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

Eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento:

Articolo 19 - Altre esenzioni Comma 2. E' disposta altresì l'esenzione dal pagamento dell'IMU (quota comune) per gli immobili concessi in comodato gratuito, con contratto registrato, al comune o ad altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. Comma 3. L'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo è concessa in presenza di contratto di comodato gratuito registrato ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione, e opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, e come in ultimo stabilito dall'art. 3, comma 5 del D.M. 07/07/2023, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Evidenziato tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: "in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755", come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che "le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente".

Visto in ultimo l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (*Decreto Milleproroghe*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, a fronte del quale è stata disposta la proroga dell'obbligo di utilizzo del Prospetto ministeriale da parte dei Comuni per l'approvazione delle aliquote IMU all'anno d'imposta 2025.

Appurato pertanto che:

- per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- per l'anno 2024 non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023;
- in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

Richiamati gli artt. 151, 170 comma 5 e 174 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali il termine perentorio per l'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 è fissato al 31.12.2023.

Visto il vigente art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria.

Udita l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte del Vice Sindaco e dato atto che non vi sono stati successivi interventi da parte di consiglieri presenti in aula.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Terna e Manera), espressi dagli aventi diritto nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di confermare e approvare le aliquote dell'imposta municipale propria - Imu per l'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**All. 1**), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", e di seguito riportato:

Prospetto aliquote IMU - Comune di TORBOLE CASAGLIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.96%
Terreni agricoli	0.76%
Aree fabbricabili	0.96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0.96%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

Eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento:

Articolo 19 - Altre esenzioni Comma 2. E' disposta altresì l'esenzione dal pagamento dell'IMU (quota comune) per gli immobili concessi in comodato gratuito, con contratto registrato, al comune o ad altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. Comma 3. L'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo è concessa in presenza di contratto di comodato gratuito registrato ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione, e opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

2. Di prendere atto della modifica apportata al Regolamento comunale per l'applicazione della NUOVA IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020, in base alla quale si è provveduto a stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
3. Di confermare anche per l'anno 2024 in Euro 200,00 (duecento/00) la detrazione complessiva d'imposta per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente.
4. Di prendere atto altresì che l'utilizzo del formato elettronico approvato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021 previsto dall'art. 1 comma 756 della legge di bilancio n. 160 del 27.12.2020 per l'invio telematico del testo degli atti e dei regolamenti, a seguito della proroga prevista dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (*Decreto Milleproroghe*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, diverrà obbligatorio solo a decorrere dall'anno d'imposta 2025.
5. Di disporre pertanto l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisatane la necessità, con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Manera e Terna) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giuliana Bulgaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

Prospetto aliquote IMU - Comune di TORBOLE CASAGLIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.96%
Terreni agricoli	0.76%
Aree fabbricabili	0.96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0.96%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

Eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento:

Articolo 19 - Altre esenzioni
Comma 2. E' disposta altresì l'esenzione dal pagamento dell'IMU (quota comune) per gli immobili concessi in comodato gratuito, con contratto registrato, al comune o ad altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
Comma 3. L'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo è concessa in presenza di contratto di comodato gratuito registrato ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione, e opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 13/12/2023

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa Anna Biancardi

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 13/12/2023

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa Anna Biancardi

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)